

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

MORTUO NE PROHIBEAS GRATIAM

I

Un buon prete desidera un'esposizione completa di quanto riguarda l'*Indulgenza plenaria* toties quoties per il 2 novembre.

Risp. con due parole. Poche settimane prima della sua morte preziosa in conspectu Domini S.S. Pio X con decreto del S. Ufficio (25 giugno 914) desiderando favorire con maggior abbondanza le Anime del Purgatorio, si degnava concedere « che nel giorno 2 novembre di ogni anno i Fedeli confessati e comunicati, tutte le volte che avranno visitato una chiesa, o un oratorio pubblico o semipubblico per suffragare i Defunti e ivi saranno pregate secondo la mente del Sommo Pontefice, possano acquistare l'Indulgenza Plenaria a vantaggio solo degli stessi Defunti » (Acta Ap. Sed. vol. VI p. 376). Ad assicurare l'acquisto di tanto tesoro compiendo un atto di carità sommamente gradito al Cuore SS. di Gesù e profittevole a quelle anime Sante si osservi:

1) Per la Confessione e la S. Comunione si osservi *bene* il can. 931 § 1 e § 3.

2) Per l'Oratorio semipubblico v. can. 1188.

3) Incomincia il tempo utile dal mezzodì della Vigilia: can. 923.

4) Ogni volta vi vogliono 6 Pater, Ave e Gloria. (S. Paem. 5 luglio 30; Act. A. S. XXII, 365).

La Visione di Dio, cioè la gloria celeste è cosa sì grande e desiderabile, che, se l'avremo anticipata, cioè affrettata anche di pochi istanti ad un'anima sola, la farà a noi obbligata e riconoscente per tutta l'eternità. Le Anime Purganti, porzione cospicua del Corpo Mistico di Gesù, sono confermate nella grazia e nella carità: non si lasceranno certo vincere nella generosità del ricambio. Sia dunque singolare il nostro impegno in quei due giorni nel fruire di quel gran Tesoro; a procurare a noi stessi degli amici, i quali, quando anche noi verremo a mancare, ci diano ricetto nei Tabernacoli eterni » (S. Luca, cap. 16, 9).

II

Tizio, buon cristiano, vorrebbe fondare un legato di Messe per i suoi già defunti, per sè e gli altri congiunti, quando fossero passati all'eternità: ma l'amico Sempronio lo dissuade dicendo, che è molto meglio far celebrare subito per i già defunti molte Messe manuali e disporre, che anche per i vivi si-celebrino molte Messe tali dopo la loro morte.

R. 1. Questione antichissima e pratica. — E' chiaro, che per sè, cioè per la natura delle cose, aiutano di più 100 Messe subito che 100 durante parecchi anni. Lo asserisce il *Pallottini* il raccogliitore delle

sentenze della S. Congregazione del C., *Collectio omnium conclusionum et resolutionum* (17 immensi volumi), alla parola *Missae* (§ II n. 1). E porta appunto molte cause. Ve n'ha una *Mediolanensis*, che si trova sul *Codex* colle fonti riportate per disteso dal Card. Gasparri: — io l'ho citata completa nel fascicolo del gennaio scorso pag. 24 ad altro scopo. Più di una volta essendovi molte Messe in ritardo i Vescovi domandavano alla Congregazione di poter stabilire qualche legato perpetuo coi fondi rappresentati da quelle elemosine. Ma la Congregazione rispose, che si celebrassero *quantocius* quelle Messe in eadem ecclesia iuxta oblatorum intentionem: quanto al futuro si avvisasse il pubblico, che quelle che non si potessero dire in quel luogo determinato, si celebrerebbero altrove: (come oggi è detto esplicitamente nel canone, 836).

2. E' però evidente, che anche nel legato perpetuo vi sono dei lati molto buoni. Coi legati si provvede in modo *stabile* alla sustentazione dei Sacerdoti: questo è un atto di carità e di religione (S. Tom. 2, 2, 100, 2). Coi legati si può provvedere in perpetuo al suffragio dei membri e dei discendenti di una famiglia, in quanto, allorchè i primi defunti dopo l'esecuzione annuale del legato fossero entrati in Cielo, i seguenti godrebbero del vantaggio del legato stesso. L'esistenza del legato può ricordare ai discendenti (se hanno un po' di buona volontà) la fede e la pietà degli antenati, ecc.

Vedi *Gennari Consultaz.* vol. I, XCI, ed. II.

Conclusionem: Buona cosa anche qui, unum facere et aliud non omittere.

III

Un laico dà al parroco l'elemosina di 10 Messe da dirsi dopo la sua morte: il parroco non avendone altre da celebrare, le applica al laico subito, cioè mentre questi « mangia, beve e dorme e veste panni » come direbbe Padre Dante (1). Bene an non?

R. 1. Insegna il *Lehmkuhl* (*Casus*, vol. II c. 23. 34 n. 195, edit. IV). « Dubium esse nequit quin ceteris paribus certius habeatur plena applicatio fructuum Missae pro certo homine fideli vivo quam pro defuncto, adeoque praestet applicare Missam alicui ante mortem quam post mortem. Per accidens autem fieri potest ut applicatio pro vivo minus efficax sit, non tam relate ad fructum impetratorium, quam relate ad satisfactionem pro poenis temporalibus, sive his in terris, sive in Purgatorio exsolvendis. Nam post mortem sequitur statim, primo momento status animae separatae perfecta peccatorum omnium etiam levissimorum retractatio: ante mortem non raro fieri potest, ut haec retractatio desit, seu ut remaneat aliqua venialium peccatorum adhaesio, qua manente impossibile est extinguere poenam iis debitam, quare nullatenus neglegendum, ut etiam *post mortem* fidelium Sacrificium Missae iis applicetur. Neque sufficit ei, qui tenetur Sacrum dicere pro Caio defuncto, ut dicat illud pro Caio adhuc vivo ».

(1) *Rivista*, ottobre p.

La teoria della remissione di tutte le colpe, anche veniali, subito dopo la morte dei giusti è in S. TOMMASO quaest. Disput. de malo q. 7; — 4 Distinc. 12 q. 1 — in S. ALFONSO Opera dogmatica vol. II, sess. 25, n. 5; — nel Suarez de Poenit. ubi de remiss. venial. — nel Palmieri de Novissimis § 22 — nello Scavini v. I n. 966 etc.

2. La distinzione fra frutto *impetrativo* e *soddisfattorio* nella S. Messa va conservata, per quanto qualche egregio autore non la ammetta (p. es. il Billot, th. LV). Il Franzelin insiste: « *Propitiatio respicit directe placandam divinam justitiam, ne poenam inferat; impetratio di-directe placandam ac misericordiam ut beneficia concedat* »: chi può ve da il resto. (Thes. XIII de Sacrif. Euch.).

Posto ciò: l'anima già passata all'altra vita, prosciolta da tutte le colpe *anche le veniali*, è senza confronto più capace del frutto soddisfattorio di quello, che lo sia un'anima ancor unita al corpo, non ancor monda dai peccati veniali.

D'altra parte il frutto soddisfattorio non si può tener sospeso, mentre l'impetratorio può valere anche per necessità future.

3. Per sè dunque l'applicazione delle Messe nel nostro caso *non sufficit*, come abbiamo veduto del *Lehmkuhl* al n. 1. Il Parroco non istette al contratto: — dunque deve ripetere l'applicazione di tutte? Questo pare troppo: perchè ancor vivo l'oblatoresce percepi anche il valore impetratorio, che forse gli sarà preziosissimo: cioè lo aiuterà a morir bene a suo tempo, o, certo, a morire ancor più santamente. Non sempre ma spesso, dopo il fatto, (la celebrazione già avvenuta) l'oblatoresce può adattarsi al fatto stesso, cioè metter il cuore in pace. Vorrei concludere: Se il parroco può e vuole interrogare l'oblatoresce, lo interroghi e stia al suo responso. Se non può o non vuole interrogarlo, alla morte di lui celebri alcune altre Messe. Qualche riflesso in proposito sta nel *Gennari*, Consultaz. I n. CXXXIV p. 75; ed. II. ove domanda (questione un po' diversa): « Se sia lecito farsi celebrare in vita le Messe di requie, destinate dopo la morte in suffragio dell'anima propria ». Oltre il *Lehmkuhl* non ho trovato, fra i recenti, chi si pronuncii in merito. Chi mi può suggerire qualche cosa, è pregato di farlo: terrò certo conto.

CASO DA RISOLVERE

Tizio figlio maggiorenne di Caio vorrebbe recarsi a Roma pel S. Giubileo: ma il padre non glielo permette, quantunque non porti ragione alcuna al divieto: può acquistarlo in patria?

Eusebio è medico assistente di un Ospedale che conta centinaia di medici: e spera di acquistare il Giubileo stando in patria, perchè contemplato nella Costituzione di S.S. Pio XI « *Qui umbratitem vitam* » 30 gennaio di quest'anno (Acta Ap. S. v. XXV. pag. 19).

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere della Metropolitana di Milano